



NOTAI TORINO

Rosboch · Bazzo

Repertorio n. 7.539

Raccolta n. 6.131

MODIFICA DELLO STATUTO

dell'"Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ETS"

(esente da imposta di registro per mero adeguamento al Codice del Terzo Settore; esente da imposto di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei,

il giorno ventisette del mese di maggio

(27.5.2026)

In Torino, nel mio studio in corso Vittorio Emanuele II n. 208 al piano primo.

Avanti a me dottoressa Eleonora Bazzo, Notaio in Torino, iscritta al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone fatta espressa richiesta la parte, in possesso dei requisiti di legge e con il mio consenso,

è comparsa:

BOSI Barbara, nata a Torino il giorno 7 marzo 1971, domiciliata ai fine del presente atto in Torino, via Vanchiglia n. 3, codice fiscale BSO BBR 71C47 L219Z, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dell'"Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ETS" siglabile "ALMM - ETS", con sede in Torino, via Vanchiglia n. 3, codice fiscale 02413430014.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di far constare per atto pubblico quanto segue.

Premesso per sua dichiarazione che:

- con delibera dell'Assemblea degli associati in data 9 marzo 2026 di cui al verbale a mio rogito in pari data, repertorio numero 7.404 raccolta numero 6.020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino in data 10 marzo 2026 al numero 12587 serie 1T, è stato deliberato di adeguare alla normativa del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, lo statuto dell'"Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ONLUS" siglabile "ALMM - ONLUS", divenuta "Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ETS" siglabile "ALMM - ETS", con sede in Torino, via Vanchiglia n. 3, codice fiscale 02413430014 (di seguito anche l'Associazione);
- con la medesima delibera è stato conferito ad essa comparente, nella sua qualità di Presidente, apposita autorizzazione ad effettuare tutte le ulteriori integrazioni e modifiche statutarie eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- con pratica codice 2472927, acquisita al protocollo del-

Corso Vittorio Emanuele II, 208
10138 Torino
Tel +39 011 745044
Fax +39 011 7714966

studio@notaitorino.com
www.notaitorino.com

Registrato
presso
l'Agenzia delle
Entrate di
TORINO I
il 27/05/2026
al n. 28703
serie 1T
Esente

l'Ufficio Piemonte al numero 6363/A2202B in data 13 marzo 2026, è stata presentata al RUNTS istanza di iscrizione dell'Associazione;

- con comunicazione di sospensione del procedimento, di cui alla nota di protocollo A2202B class. 15.160.10/12090/2026C/A22000 del 21 maggio 2026, la Regione Piemonte Direzione Welfare Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale ha segnalato alcune criticità dello statuto dell'Associazione quale modificato con la sopra indicata delibera dell'Assemblea degli associati in data 9 marzo 2026, criticità che hanno comportato la sospensione dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS;

- è ora intenzione della comparente, sempre avvalendosi dell'autorizzazione di cui al verbale a mio rogito in data 9 marzo 2026, repertorio numero 7.404 raccolta numero 6.020, sopra citato, modificare lo statuto al fine di eliminare le criticità segnalate.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, facendo seguito alle osservazioni avanzate dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, conferma che l'Associazione debba mantenere la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, già acquisita con l'iscrizione al Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in forza di Determinazione della Giunta Regionale n. 408 in data 8 maggio 2012, richiedendo pertanto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del citato art. 22 comma 1 bis.

La medesima comparente, in esecuzione della medesima delega, determina altresì quanto segue:

1. di indicare nell'art. 2 dello statuto, quale sede dell'Associazione, il solo Comune di Torino, eliminando l'indicazione dell'indirizzo specifico, attualmente indicato in via Van-chiglia n. 3, in modo che l'indirizzo dell'Associazione possa essere variato all'interno dello stesso Comune, senza che ciò comporti modifica dello statuto;

2. ricondurre le attività di cui all'art. 3 dello statuto a quelle previste dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, disponendo l'inserimento delle seguenti previsioni:

"Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione esercitata, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 117);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 117);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 117);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 117);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 117).

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal Decreto Ministeriale previsto all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.";

3. di modificare le previsioni di cui all'art. 12 dello statuto relative alle modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo in caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, nel pieno rispetto del principio di democraticità previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 117/2017, disponendo la sostituzione delle relative previsioni con l'inserimento delle seguenti:

"In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione è ratificata nella successiva seduta dell'Assemblea degli associati e dura sino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea degli associati provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo".

Il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, aggiornato con le modifiche di cui sopra, previa visione e sottoscrizione della parte e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La comparente è legittimata a compiere tutte le attività necessarie, nulla escluso ed eccettuato, per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ivi compresa l'allegazione alla pratica di iscrizione al relativo Registro dell'atto costitutivo originario e degli ultimi due bilanci con i relativi verbali di approvazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, trattandosi di mero adeguamento a prescrizione dell'Autorità per adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Le spese del presente atto, accessorie e dipendenti, seguono come per legge.

Richiesta, ho io Notaio ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente all'allegato, alla comparente, che da me interpellata lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo con me Notaio alle ore tredici e minuti cinquanta.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da me e da persone di mia fiducia occupa di due fogli, otto pagine.

In originale firmato:

Barbara Bosi

Eleonora Bazzo Notaio

Allegato "A" all'atto repertorio n. 7.539/6.131

STATUTO

Titolo I - Norme generali

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al codice civile e al d.lgs. n. 117/2017 l'"Associazione per la lotta contro le malattie mentali - ETS", siglabile "ALMM - ETS".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (zero) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 FINALITA' E OGGETTO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro soggettivo, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili.

Essa ha lo scopo di contribuire:

- a) alla lotta contro le malattie mentali e, in particolare, contro l'istituzione psichiatrica a carattere custodialistico;
- b) alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento dell'individuo nella società;
- c) alla difesa dei diritti del malato di mente, sia egli ricoverato in strutture istituzionali o meno;
- d) al superamento di quei pregiudizi sociali legati al concetto di malattia mentale.

L'Associazione intende inoltre contribuire con lo studio, la diffusione e l'intervento diretto all'individuazione delle cause delle malattie mentali e al superamento delle stesse, nonché all'eliminazione di quegli squilibri sociali che sono, o che comunque possono essere, alla base di un qualsiasi tipo di malattia mentale.

Essa si prefigge infine la sollecitazione e l'adozione di tutti gli strumenti idonei a facilitare il reinserimento del malato di mente.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 117);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 117);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 117);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 117);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 117).

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal Decreto Ministeriale previsto all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, pari ad euro 15.000,00 (quindici mila virgola zero zero);
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, contributi, elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti fatti all'Associazione per scopi attinenti alle sue finalità, nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo.

Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; successivamente deve essere compilato il bilancio consuntivo comprendente le entrate e le uscite accertate nell'anno. Il bilancio è depositato nella sede associativa a disposizione degli associati, almeno cinque giorni avanti il giorno della convocazione delle assemblee generali degli associati. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, con finalità analoghe. Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo II - Rapporto associativo

Art.6 ASSOCIATI

Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, Enti pubblici, altri soggetti collettivi privati o pubblici, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o di Enti Pubblici o di altri soggetti collettivi privati o pubblici deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è intrasmissibile.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso od esclusione. Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il recesso e l'esclusione diventano operanti dall'annotazione nel Libro degli associati.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i Libri degli associati presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9 QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota associativa gli associati che versino in particolari situazioni di disagio economico, con espressa motivazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Titolo III - Organi associativi

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Presidente Onorario;
- 6) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Le cariche associative sono completamente gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti come stabilito agli artt. 15 e 16; ai soggetti che le ricoprono è riconosciuto soltanto un rimborso delle spese documentate ove sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno, nonché le modalità per la connessione remota da parte degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è verbalizzata su sua designazione da un segretario o, se obbligatorio per legge, da un notaio.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà a maggioranza di voti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su designazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero ogni volta che lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero almeno venti soci.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti;
- all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
- alla linea politica sociale dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i cinque giorni che precedono l'Assemblea e finché sia da questa approvato.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri minimo di tre e massimo di cinque, purché dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione (tre in caso di urgenza), mediante comunicazione eseguita con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, nonché le modalità di connessione remota da parte dei membri.

I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione è ratificata nella successiva seduta dell'Assemblea degli associati e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea degli associati provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- realizzare la linea di politica sociale fissata dall'Assemblea, informare il Presidente del proprio operato e risponderne di fronte all'Assemblea;
- provvedere alle attività dell'Associazione;
- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e determinare gli eventuali rimborsi spese e compensi;
- delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- redigere e sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni Tecniche composte anche di estranei all'Associazione. Tali Commissioni Tecniche sono elette dal Consiglio Direttivo stesso che ne stabilirà mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta

richiesta da almeno tre dei suoi membri o di almeno cinque associati.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è trascritto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo delega ad una Commissione di tre membri scelti, nel proprio ambito, l'istruzione di eventuali procedimenti disciplinari a carico dell'associato che si sia reso gravemente inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o alle finalità da esso perseguite. Tale Commissione può proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dell'associato medesimo.

Il Consiglio Direttivo informa - su loro richiesta - gli associati circa le iniziative in corso ed è responsabile per la custodia dei documenti e dei fondi dell'Associazione.

Art. 13 PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea tra le persone nominate a comporre il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dell'Associazione, fissandone il luogo, il giorno e l'ora.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, inoltre, il compito di mantenere i collegamenti con le altre associazioni, gruppi, persone e movimenti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, in tutte le sue mansioni, dal Vice Presidente.

Art. 14 PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può insignire della qualifica di Presidente onorario una persona che per l'elevatezza della propria attività dia lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario non ha né diritto di voto, né la rappresentanza dell'ente.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

Egli è monocratico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; a lui spetta la retribuzione come gli compete, eventualmente prevista dalla sua tariffa professionale.

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora l'Associazione superi in due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 31, comma 1 quater, deve nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV - Norme finali

Art. 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'attivo residuo deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del d.lgs n. 117/2017.

Art. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle che non possano formare oggetto di compromesso, sono sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, sotto l'osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte da intendersi qui integralmente richiamato. L'arbitro è unico e nominato dalla Camera Arbitrale.

Art. 19 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 117/2017.

In originale firmato:

Barbara Bosi

Eleonora Bazzo Notaio

Copia in fogli sette, su facciate tredici, conforme all'originale nei miei rogiti che io Dottoressa ELEONORA BAZZO, Notaio in Torino, rilascio ad uso consentito.
Torino, addì 27 maggio 2026